



Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea

A.C. 3308

Nota di verifica n. 404
21 dicembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3308
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020
Relatore per la Commissione di merito:	Orsini
Gruppo:	FI
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

La relazione illustrativa evidenzia che nella sentenza del 6 marzo 2018, causa C-284/16, Slowakische Republik contro Achmea BV, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea (trattati bilaterali di investimento interni all'Unione) sono in contrasto con i trattati dell'Unione e che, per effetto di tale incompatibilità, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del trattato bilaterale di investimento interno all'Unione è diventata Stato membro della stessa Unione. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali. Inoltre, la relazione illustrativa chiarisce che l'Accordo in esame intende provvedere a estinguere tutti i BIT interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie, che prevedono il procedimento arbitrale, e quelle di caducità, che estendono la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un trattato bilaterale di investimento per un ulteriore periodo di tempo. L'Accordo prevede, inoltre, misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-18: l'Accordo è composto da quattro sezioni suddivise in diciotto articoli ripartite nei termini seguenti.</p> <p>La sezione 1 contiene le definizioni dei termini usati nell'Accordo, come quelle di trattati bilaterali di investimento, di procedimento arbitrale e di clausola compromissoria (<u>articolo</u></p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che il Trattato sull'estinzione dei trattati bilaterali sugli Investimenti tra Stati Membri dell'Unione europea non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati Membri. Il Trattato infatti estingue i Trattati Bilaterali di Investimento in vigore tra gli Stati Membri e la</p>

1).

In particolare, per "Clausola di Caducità", si intende la disposizione in un Trattato Bilaterale di Investimento che estende la protezione per la tutela

degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di detto trattato per un ulteriore periodo di tempo.

Nella sezione 2 relativa all'estinzione dei trattati bilaterali di investimento si prevede:

- l'estinzione dei trattati bilaterali di investimento e della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo di cui all'allegato A (articolo 2);
- la cessazione degli effetti della clausola di caducità contenuta nei trattati bilaterali di investimento di cui all'allegato B con l'approvazione del presente Accordo (articolo 3);
- la conferma dell'incompatibilità delle clausole compromissorie dei trattati bilaterali di investimento interni all'Unione europea con i trattati dell'Unione (articolo 4).

Nella sezione 3, riguardante le azioni intentate ai sensi dei trattati bilaterali di investimento si prevede che:

- le clausole compromissorie non possono fungere da base giuridica per un nuovo procedimento arbitrale (articolo 5);
- si fanno salvi i procedimenti arbitrali conclusi e le composizioni amichevoli di una controversia promosse prima del 6 marzo 2018 (articolo 6);
- le parti di trattati bilaterali contraenti interessate da procedimenti arbitrali pendenti informano il collegio arbitrale del sopravvenuto quadro giuridico e, se sia in corso un procedimento giurisdizionale concernente un lodo arbitrale, chiedono al giudice nazionale di annullarlo o di non riconoscerlo (articolo 7);
- le parti contraenti interessate e l'investitore possono concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, compresa la composizione amichevole (articolo 8);
- l'investitore parte di un procedimento arbitrale pendente può chiedere alla parte interessata l'attivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie denominato «dialogo strutturato». Un facilitatore imparziale sorveglia la procedura di risoluzione della controversia al fine di ottenere una composizione extragiudiziale ed extra-arbitrale amichevole, lecita ed equa tra le parti della controversia già oggetto di procedimento arbitrale (articolo 9);
- l'investitore può accedere ai mezzi di ricorso giurisdizionale previsti dal diritto interno avverso una misura controversa già oggetto di

eventuale Clausola di Caducità in essi contenuta, facendone cessare, sul piano del diritto internazionale, la produzione di effetti.

Vale rilevare che alcuni trattati bilaterali di investimento interni all'Unione, ivi compresa la relativa clausola di caducità, sono già stati denunciati bilateralmente, altri lo sono stati unilateralmente, ed è scaduto il periodo di vigenza della loro clausola di caducità. Questo vale in particolare per i Trattati bilaterali conclusi dall'Italia, ad eccezione di quello con la Bulgaria del 1988, la cui Clausola di Caducità, per effetto della legge di autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione n. 179 del 23 giugno 1990, risulta alla data odierna mantenere la propria efficacia, in seno al nostro ordinamento interno, fino al 1° settembre 2023. Tale aspetto verrebbe peraltro meno proprio attraverso la ratifica del Trattato multilaterale in parola, qualora autorizzata con legge.

Secondo la RT l'Italia potrebbe essere interessata in relazione a eventuali residui procedimenti arbitrali pendenti, per i quali il Trattato prevede misure transitorie di dialogo strutturato o di riapertura dei termini per l'accesso ai giudici nazionali, ai fini della composizione delle relative controversie ancora in corso. Da questo potrebbe tuttavia derivare non certo un onere per l'Italia, e neanche contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo, bensì un risparmio finanziario, dati gli alti costi dei procedimenti arbitrali. Al riguardo si evidenzia che i procedimenti arbitrali che possono originare da trattati con altri Stati costituiscono obbligazioni internazionali già vigenti, contratte con le relative leggi di ratifica. Inoltre, le spese per procedimenti arbitrali, così come quelle di giustizia, non sono prevedibili *a priori*, in quanto dipendono dalle vicende specifiche di ogni singolo contratto nonché dai comportamenti individuali delle parti contraenti. Agli eventuali oneri di procedimenti non coperti dalle risorse finanziarie stanziare a legislazione vigente si provvederà pertanto mediante apposito provvedimento.

La RT conclude affermando che dalla legge di ratifica del Trattato, pertanto, non risultano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

procedimento arbitrale pendente, anche se sono scaduti i termini previsti dall'ordinamento nazionale per esperire l'azione (articolo 10).
Nella sezione 4, sono riportate le disposizioni finali per cui il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario dell'Accordo (articolo 11) e vengono indicati gli allegati che costituiscono parte integrante dell'Accordo (articolo 12). Inoltre, non sono ammesse riserve all'Accordo (articolo 13), mentre le controversie sull'applicazione o interpretazione dell'Accordo sono composte in via amichevole, salvo sottoporre la controversia alla decisione della Corte (articolo 14). Infine, sono disciplinati i procedimenti di ratifica, approvazione o accettazione, l'entrata in vigore dell'accordo e l'applicazione provvisoria (articoli 15-18).

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8 (misure transitorie afferenti a procedimenti arbitrali pendenti), 9 (dialogo strutturato in caso di procedimento arbitrale pendente) e 10 (accesso ai giudici nazionali), non coperti dalle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dalla relazione illustrativa a conferma della neutralità finanziaria del provvedimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della Convenzione oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli eventuali oneri derivanti dai procedimenti di cui agli articoli 8, 9 e 10, non coperti dalle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.